

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE,  
CONTROLLO DI GESTIONE***

***N° 1140 del 10/08/2022***

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | FORNITURA DA PARTE DELLA SOCIETÀ “ILGER.COM S.R.L.” DEL RINNOVO BIENNALE 2022 – 2024 DELLE LICENZE INMAIL IN DOTAZIONE ALL’ARTA ABRUZZO. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “BENI” – CATEGORIA “LICENZE SOFTWARE – MEPA BENI” – CPV 48000000-8 (PACCHETTI SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIONE). CIG Z6A376AA7F. |
|-----------------|---|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Estensore                     | Rita Aloisio |
| Responsabile del Procedimento | Rita Aloisio |
| Posizione Organizzativa       | Rita Aloisio |

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- che sul piano dell'organizzazione lavorativa l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato in Arta il crescente ricorso a modalità "da remoto" per la partecipazione alle attività. Ciò non solo ha cambiato in modo significativo il paradigma basato sulla esclusiva presenza fisica presso le sedi Arta ma ha permesso di scoprire che la collaborazione tra colleghi può essere assicurata anche senza ricorrere alla "compresenza"
- che da quanto sopra detto deriva che la modalità da remoto sarà praticata diffusamente anche in futuro, anche nell'ipotesi in cui il personale dovesse essere collocato tutto in presenza fisica presso le cinque "unità fisiche" in cui hanno sede le articolazioni centrali e territoriali dell'Agenzia: basti pensare alle riunioni interne ed esterne, alle attività di formazione, alle richiamate collaborazioni tra colleghi
- che in seguito alla necessità di dotare il personale di uno strumento di real time communication, è stata effettuata con Determina Dirigenziale n.1194 del 02/08/2021 la fornitura di n.250 Licenze annuali InMail con le seguenti funzionalità direttamente da Zimbra Web Client: chat 1:1 e di gruppo, chat multimediale, videochiamate singole e di gruppo, condivisione dello schermo, room privata e lobby, condivisione dei file e task con 100GB disponibile
- che la scelta del fornitore deriva dall'utilizzo già da diversi anni da parte dell'Agenzia del servizio di posta elettronica tramite l'applicativo Zimbra, e la piattaforma InMail fornita dalla ditta ILGER.COM S.r.l. è sviluppata appositamente per essere integrata all'interno della piattaforma Zimbra e nella webmail di Zimbra
- che ImMail è una piattaforma di real time communication (ovvero un software che consente di effettuare e gestire videoconferenze, chat realtime, ecc.) sviluppata appositamente per essere integrata all'interno della piattaforma Zimbra e, segnatamente, nella webmail di Zimbra; tale integrazione costituisce un indubbio vantaggio in quanto consente a ImMail di interagire con Zimbra, ad esempio con il calendario all'atto della pianificazione di una videoriunione per determinare se i partecipanti di cui si richiede presenza siano o meno liberi

### RICHIAMATI

- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione;
- Il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023" quale strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana;
- Il "Piano Nazionale di ripresa e resilienza" che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale;
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (TUDA);
- La determinazione AGID 220/2020 "Adozione delle Linee Guida – La sicurezza nel procurement ICT".

**RILEVATO** che ImMail si è rilevato uno strumento di collaborazione estremamente utile e sicuro che, essendo un servizio il cloud certificato AGID, richiede pochissime risorse per



ARTA Abruzzo;

**TENUTO CONTO** che il le suddette licenze software sono giunte a scadenza in data 01/08/2022;

**PRESO ATTO** della nota Prot.N.0030786/2022 (**Allegato 1**), con la quale il Responsabile I.F. Tecnologia dell'Informazione, digitalizzazione e coordinamento informatico Dott.Roberto D'Abrizio esprime la necessità del rinnovo delle 250 licenze già acquistate e in scadenza il 01/08/2022;

**ACQUISITO** il Preventivo N.981 del 09/05/2022, ns.Prot.n.0037024/2022 (**Allegato 2**) formulato dalla società ILGER.COM S.R.L., nel quale il canone annuale della durata di 24 mesi per il rinnovo delle licenze viene quotato al costo complessivo di Euro 4.050,00 (non imponibile IVA ex art.71 del DPR 633/72);

**RITENUTO**, per quanto sopra detto, opportuno e necessario procedere con sollecitudine all'affidamento del rinnovo delle suddette licenze software;

**CONSIDERATO** che il Dott. D'Abrizio Roberto Carlos assegnato alla Sezione "Controllo di gestione, Patrimonio e lavori pubblici, acquisizione di beni e servizi, digitalizzazione", oltre ad essere uno degli amministratori del sistema LIMS come da deliberazione n.104/2021, risulta in possesso di tutti i requisiti tecnici per ricoprire il ruolo di direttore di esecuzione del contratto;

**RITENUTO**, per tutte le suddette motivazioni, di approvare la proposta formulata dalla società ILGER.COM S.R.L., in quanto rispondente alle esigenze dell'Agenzia secondo quanto richiesto;

**VISTI** gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente *"Unità organizzativa responsabile del procedimento"*, *"Responsabile del procedimento"* e *"Compiti del responsabile del procedimento"*;

**VISTE** le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento ("RUP") per l'affidamento di appalti e concessioni"*;

**RITENUTO** di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

**VISTO** l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;



## VISTI

- il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla successiva normativa;
- l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto “Semplificazione”) recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120, che all'art. 1, comma 2, lett. a) prevede, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici, che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 e l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto “Semplificazione bis”) recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito con modificazioni dalla Legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021;
- l'articolo 51 del suddetto D.L. 77/2021, nel quale vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni riguardanti le procedure derogatorie, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti “sotto soglia”, e contestualmente vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo un innalzamento della soglia dell'affidamento diretto per forniture e servizi, da Euro 75.000 a Euro 139.000,00, fermo restando che *“la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- le Linee Guida ANAC n. 4, recanti *«Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»*, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;



- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di ARTA;

**VISTO** l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro (Euro 75.000,00 ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 ed € 139.000,00 ex art.51 del D.L.77 del 31/05/2021) è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

## **VISTO**

- l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;
- il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;
- l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;
- il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;
- l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";
- la Legge n. 208/2015 all'art.1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
- la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la



disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

- l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, che ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *"di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*
- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;
- che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.Lgs.50/2016 rubricato *"Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"*;

**TENUTO CONTO** che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017 e successivamente dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 e dal D.L.77 del 31/05/2021);

**RAVVISATO** in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

**RILEVATO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del Bando *"BENI"* – Categoria *"LICENZE SOFTWARE – MEPA BENI"*;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.77 del 31/05/2021, con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore ILGER.COM S.R.L. nel Bando *"BENI"* – Categoria *"LICENZE SOFTWARE – MEPA BENI"* – CPV 48000000-8 (*Pacchetti software e sistemi di informazione*);

**RITENUTO** di porre quale prezzo a corpo la somma di Euro 4.050,00 (non imponibile IVA ex art.71 del DPR 633/72);

**CONSIDERATO** che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito (*"Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*),, nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente provvedimento (***Allegato 3***);

**ACQUISITA** la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale non risultano annotazioni, come da documento allegato (***Allegato 4***);





**DATO ATTO** che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta ILGER.COM S.R.L. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL\_33644029 con scadenza validità 23/10/2022 (**Allegato 5**);

**DATO ATTO** che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 6**)

**APPURATO** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria del rischio e conseguentemente, a norma dell'art.26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

**VISTA** tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

**TENUTO CONTO** che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

**VISTO** e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

**CONSIDERATO** che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

**ACCERTATO** che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

**DATO ATTO** che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

**DATO ATTO** che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della



scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

**RICHIAMATA** la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

**RITENUTO** di provvedere, per la fornitura del servizio di cui trattasi, ad impegnare la somma complessiva di Euro 4.050,00 (non imponibile IVA ex art.71 del DPR 633/72) al capitolo 01.03.1.03.450.0 denominato "ASSISTENZA SOFTWARE" del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

**TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z6A376AA7F**, che si allega alla presente (**Allegato 7**);

**ACQUISITO** il documento allegato (**Allegato 8**), con cui la ditta "ILGER.COM S.R.L." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

**DATO ATTO** dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

## **DETERMINA**

### **1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta "ILGER.COM S.R.L." la FORNITURA DEL RINNOVO BIENNALE 2022 – 2024 DELLE LICENZE INMAIL IN DOTAZIONE ALL'ARTA ABRUZZO;

3) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett.a) con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore ILGER.COM S.R.L., abilitato Bando "BENI" – Categoria "LICENZE SOFTWARE – MEPA BENI" – CPV 48000000-8 (*Pacchetti software e sistemi di informazione*);

4) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto





previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

5) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

6) **DI PROVVEDERE**, per la fornitura del servizio di cui trattasi, ad impegnare la somma complessiva di Euro 4.050,00 (non imponibile IVA ex art.71 del DPR 633/72) al capitolo 01.03.1.03.450.0 denominato “ASSISTENZA SOFTWARE” del bilancio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

7) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ad alcuni dei controlli prescritti dalla legge (possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, verifica regolarità contributiva tramite DURC online, regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.));

8) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa, su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;

9) **DI DARE ATTO** che il codice CIG identificativo della presente fornitura è **Z6A376AA7F**;

10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

11) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 10/08/2022

Il Dirigente della Sezione  
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

